Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 luglio 1963** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. 871.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni:

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 62. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di: « Civiltà greca ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963, n. 872.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Camillo Caetani di Sermoneta », con sede in Roma.

N. 872. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Camillo Caetani di Sermoneta », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1963.

Modelli concernenti gli adempimenti previsti dall'art. 7, secondo comma, in relazione al disposto dell'art. 1, terzo comma; dall'art. 8, quarto e quinto comma; dall'art. 9 e dall'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, relativa alla istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, concernente istituzione di una ritenuta di acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Ritenuta la necessità di approvare i modelli previsti dall'art. 7, secondo comma, in relazione al disposto dell'art. 1, terzo comma; dall'art. 8, quarto e quinto comma; dall'art. 9 e dall'art. 11 della legge sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi sette modelli concernenti gli adempimenti previsti dall'art. 7, secondo comma, in relazione al disposto dell'art. 1, terzo comma; dall'art. 8, quarto e quinto comma; dall'art. 9 e dall'articolo 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Art. 2.

I sette modelli allegati debbono essere stampati su carta mezzo fine (non velina), nelle dimensioni indicate per ciascun modello. E' ammessa una tolleranza di mm. 10, nell'uno e nell'altro senso.

I modelli RAD 3, RAD 4 e RAD 9 debbono essere stampati su carta bianca con inchiostro nero o verde; i modelli RAD 5 e RAD 6 debbono essere stampati su carta bianca con inchiostro azzurro; i modelli RAD 7 e RAD 8 debbono essere stampati su carta bianca con inchiostro rosso.

Art. 3.

I modelli RAD 3, RAD 5, RAD 7 e RAD 9 debbono essere compilati per società emittente ed in triplice copia. I modelli RAD 4, RAD 6 e RAD 8 debbono essere compilati per società emittente e per possessore ed essere numerati progressivamente.

Art. 4.

Se il modello RAD 3 è compilato dalle società emittenti, la denominazione delle società deve essere indicata anche nella prima riga. Nel caso considerato, la società deve fornire le notizie relative all'oggetto sociale nonchè alla entità e alla composizione del capitale prima e dopo l'operazione di aumento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

MODELLI PER LE COMUNICAZIONI ALLO SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI

(Art. 7 legge 29 dicembre 1962, n. 1745)

mm. 210

mm. 149

Mod. RAD. 3

Denominazione società o cassa incaricata . . . .

Sede legale . . . . filiale di . . . .
(città, via e n. civico)

Società emittente . . . .
(tipo, denominazione ed eventuale sigla)

Oggetto sociale . . . . sede legale. . . . .
(città, via e n. civico)

1) Capitale sociale . . . . n. azioni . . . . val. nom. unitario. . . .

2) Capitale sociale . . . . n. azioni . . . . val. nom. unitario. . . .

Riservato allo Schedario	
matr. ente incaric.	D. T.
matr. società emitt.	D. T.

3) Ammontare soggetto a ritenuta: lire. . . . . 4) Quota unitaria: lire . . . .

Al Ministero delle Finanze - Schedario generale dei titoli azionari - Roma

Ai sensi della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si trasmettono i moduli di segnalazione relativi all'operazione sottoindicata, con preghiera di restituire copia della presente con visto di ricevuta.

Allegati:

N. . . . . moduli di segnalazione numerati progressivamente dal n. 1 al n. . . . . per

x	xx . . . .
x	xx . . . .
	xxx . . . .

Completare con il codice (x) e con l'indicazione dell'oggetto (xx) e della data della delibera (xxx):
[11] Distribuzione di azioni gratuite. [12] Aumento gratuito del valore nominale delle azioni.

Nota. Indicare i dati anteriori (1) e posteriori (2) all'aumento gratuito, l'ammontare soggetto a ritenuta ai sensi dell'art. 1, 3° comma, legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (3) e la quota di esso imputabile a ciascuna azione vecchia (4).

Data, timbro e firma

. . . .

mm. 210

Mod. RAD. 4

ALLO SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI

Matricola	D. T.	SOCIETÀ EMITTENTE	Progressivo n.
Matricola	D. T.	CASSA INCARICATA	Esercizio

Oggetto della comunicazione (*a*) | 11 Assegnazione azioni gratuite | 12 Aumento gratuito valore nominale delle azioni |

(*b*) (*c*) cognome e nome

data e luogo di nascita — nazionalità

domicilio

eventuali vincoli

Matricola	Naz.	D. T.

(*b*) (*c*) cognome e nome

data e luogo di nascita — nazionalità

domicilio

eventuali vincoli

Matricola	Naz.	D. T.

Qualità del soggetto (*a*) | 1 Intestatario | 2 Riportatore | 3 Venditore a termine | 4 Riportato | 5 Compratore a termine |

Data ultima girata

N. az. il
N. az. il
N. az. il
N. az. il
N. az. il
N. az. il
N. az. il
N. az. il
N. az. il

Quota unitaria (*d*)	Ammontare assog. a ritenuta (*d*)

Estremi certificato ufficio imposte

Ufficio

Data

Numero

Esercizio e n° progressivo Schedario

Totale azioni vecchie (*e*)

N°	Val. nom. unitario

Totale azioni nuove

N°	Val. nom. unitario

SOCIETÀ O CASSA INCARICATA

data, timbro e firma

(*a*) Barrare la casella numerata che individua il tipo della comunicazione e la qualità del soggetto.

(*b*) Riportare nella casella il numero corrispondente alla qualità del soggetto.

(*c*) Nel caso di persone giuridiche indicare la denominazione e la sede. Nel caso di società, associazioni, imprese e simili senza personalità giuridica, indicare, oltre la denominazione, ragione sociale o ditta, le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.

(*d*) Indicare, rispettivamente per ciascuna azione vecchia e per il totale delle azioni vecchie presentate dal soggetto cui si riferisce la comunicazione, l'ammontare assoggettato a ritenuta ai sensi dell'art. 1, 3° comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

(*e*) Nel caso di aumento gratuito del valore nominale delle azioni, nelle caselle « Totale azioni nuove » indicare soltanto il nuovo valore nominale unitario omettendo l'indicazione del numero delle azioni.

N. B. Gli spazi delimitati da linee più marcate sono riservati allo Schedario.

mm 298

MODELLI PER LE COMUNICAZIONI ALLO SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI

(Art. 8 legge 29 dicembre 1962, n. 1745)

mm. 210

mm 149

MOD. RAD. 5

AL MINISTERO DELLE FINANZE

SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI — ROMA

Ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si trasmettono i moduli di segnalazione relativi all'operazione sottoindicata, con preghiera di restituire copia della presente con visto di ricevuta.

Allegati:

N. . . . moduli di segnalazione numerati progressivamente dal n. 1 al n. per | X | XX . . . .

della Società . . . .

(Completare con il codice X e con l'indicazione XX appropriata = 6: Pagamento dividendo; 7: Pagamento acconto dividendo; 8: Pagamento saldo dividendo; 9: Riparto straordinario; 10: Partecipazione assemblea; 11: Assegnazione gratuita azioni; 12: Aumento gratuito del valore nominale delle azioni).

Data, timbro e firma

. . . .

mm. 210

MOD. RAD. 6

ALLO SCHEDARIO DEI TITOLI AZIONARI

Matricola	D. T.	SOCIETÀ EMITTENTE	PROGRESSIVO N.
Matricola	D. T.	AZIENDA DI CREDITO - AGENTE DI CAMBIO - COMMISSIONARIA DI BORSA	ESERCIZIO
		(*)	

Oggetto della comunicazione (*a*)	6	Pagamento dividendo	7	Pagamento acconto div.	8	Pagamento saldo div.	9	Riparto straordin.	10	Partecipaz. assemblea	11	Assegnaz. gratuita az.	12	Aumento gratuito val.nom.az.

(*b*) (*c*) . . . .
cognome e nome

. . . .
data e luogo di nascita — nazionalità

. . . .
domicilio

. . . .
eventuali vincoli

Matricola	Naz.	D. T.

(*b*) (*c*) . . . .
cognome e nome

. . . .
data e luogo di nascita — nazionalità

. . . .
domicilio

. . . .
eventuali vincoli

Matricola	Naz.	D. T.

Qualità del soggetto (*a*)	22	Riportatore	33	Venditore a termine	44	Riportato	55	Compratore a termine

AZIONI (*e*)				Dividendo unitario o quota unitaria (*d*)	Ammontare assoggettato a ritenuta (*d*)
VECCHIE		NUOVE			
N.	Valore nominale unitario	N.	Valore nominale unitario		

Il riportatore o venditore a termine
Data, timbro e firma

Esercizio e n° progressivo Schedario

(*) Indicare la sola denominazione del soggetto che esegue la comunicazione. Le ulteriori specificazioni devono essere indicate nello spazio sottostante destinato alla indicazione del riportatore o venditore a termine.

(*a*) Barrare la casella numerata che individua il tipo della comunicazione e la qualità del soggetto.

(*b*) Riportare nella casella il numero corrispondente alla qualità del soggetto.

(*c*) Nel caso di persone giuridiche, indicare la denominazione e la sede - Nel caso di Società, Associazioni, Imprese e simili senza personalità giuridica indicare oltre la denominazione, ragione sociale o ditta, le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.

(*d*) Nel caso di assegnazione di azioni gratuite o di aumento gratuito del valore nominale delle azioni indicare, rispettivamente per ciascuna azione vecchia e per il totale delle azioni vecchie presentate dal soggetto cui si riferisce la comunicazione, l'ammontare assoggettato a ritenuta ai sensi dell'art. 1, 3° comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

(*e*) Nel caso di aumento gratuito del valore nominale delle azioni, nelle caselle « Totale Azioni Nuove » indicare soltanto il nuovo valore nominale unitario omettendo l'indicazione del numero delle azioni.

N. B. Gli spazi delimitati da linee più marcate sono riservati allo Schedario.

mm. 298

MODELLI PER LE COMUNICAZIONI ALLO SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI

(*Art. 9 legge 29 dicembre 1962, n. 1745*)

mm. 210

mm 149

MOD. RAD. 7

AL MINISTERO DELLE FINANZE

SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI - ROMA

Ai sensi dell'art. 9 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si trasmettono i moduli di segnalazione relativi all'operazione sottoindicata, con preghiera di restituire copia della presente con visto di ricevuta.

N. . . . moduli di segnalazione numerati progressivamente dal n. 1 al n. . . . . per | X | XX . . . .

della Società . . . .

(Completare con il codice X e con l'indicazione XX appropriata 6: = Pagamento dividendo; 7: Pagamento acconto dividendo; 8: Pagamento saldo dividendo; 9: Riparto straordinario; 10: Partecipazione assemblea, in questo caso nello spazio XX deve indicarsi la data dell'assemblea ordinaria e il totale delle azioni rappresentate; 11: Assegnazione gratuita azioni; 12: Aumento gratuito del valore nominale delle azioni).

SOCIETÀ FIDUCIARIA

Data, timbro e firma

. . . .

mm. 210

mm. 298

Mod. RAD. 8

ALLO SCHEDARIO DEI TITOLI AZIONARI

Matricola	D. T.	SOCIETÀ EMITTENTE	PROGRESSIVO N.
Matricola	D. T.		ESERCIZIO

Oggetto della comunicazione (a)

6	Pagamento dividendo	7	Pagamento acconto div.	8	Pagamento saldo div.	9	Riparto straordin.	10	Partecipaz. assemblea	11	Assegnaz. gratuita az.	12	Aumento gratuito val.nom.az.

SOCIETÀ FIDUCIARIA

66

denominazione società fiduciaria

sede legale — nazionalità

città — via — n. civico

Matricola	Naz.	D. T.

PROPRIETARIO EFFETTIVO

77

(b) cognome e nome

data e luogo di nascita — nazionalità

domicilio

eventuali vincoli

Matricola	Naz.	D. T.

TOTALE AZIONI				Dividendo unitario o quota unitaria (c)	Ammontare assoggettato a ritenuta (c)
Possedute		Nuove (d)			
N.	Valore nominale unitario	N.	Valore nominale unitario		

SOCIETÀ FIDUCIARIA
Data, timbro e firma

Esercizio e n° progressivo Schedario

(a) Barrare la casella numerata che individua il tipo della comunicazione.

(b) Nel caso di persone giuridiche, indicare la denominazione e la sede - Nel caso di Società, Associazioni, Imprese e simili senza personalità giuridica indicare oltre la denominazione, ragione sociale o ditta, le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.

(c) Nel caso di assegnazione di azioni gratuite o di aumento gratuito del valore nominale delle azioni indicare, rispettivamente per ciascuna azione vecchia e per il totale delle azioni vecchie presentate dal soggetto cui si riferisce la comunicazione, l'ammontare assoggettato a ritenuta ai sensi dell'art. 1, 3° comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

(d) Il numero delle azioni nuove sarà indicato nel solo caso di assegnazione gratuita. Nel caso di aumento gratuito del valore nominale delle azioni, indicare soltanto il nuovo valore nominale unitario.

N. B. Gli spazi delimitati da linee più marcate sono riservati allo Schedario.

MODELLO PER LE COMUNICAZIONI AL MINISTERO DELLE FINANZE

(Art. 11 della legge 29 dicembre 1962, nº 1745)

mm. 210

mm 298

MOD. RAD. 9

AL MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

Matricola	D. T.	SOCIETÀ EMITTENTE	Progressivo n.
Matricola	D. T.	BANCA AGENTE	Esercizio

UTILI SU TITOLI ESTERI

Oggetto della comunicazione (*a*)

6	Pagamento dividendo	7	Pagamento acconto div.	8	Pagamento saldo div.	9	Riparto straordin.				

PERCETTORE DEGLI UTILI

1

(*b*) .... cognome e nome

.... data e luogo di nascita .... nazionalità

.... domicilio

.... eventuali vincoli

Matricola	Naz.	D. T.

Totale Azioni	Dividendo unit. in divisa	Importo netto in divisa incassato	Cambio	Controval. in lire	Estremi versamento in tesoreria
Importo ritenute 15%					
Totale dividendo netto					

BANCA AGENTE
data, timbro e firma (c)

(*a*) Barrare i quadrati a sinistra della indicazione della operazione che forma oggetto di comunicazione.

(*b*) Nel caso di persone giuridiche, indicare la denominazione e la sede. In caso di società, associazioni, imprese e simili senza personalità giuridica, indicare, oltre la denominazione, ragione sociale o ditta, le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.

(c) Firma del rappresentante legale o del dirigente preposto al servizio.

N.B. - Gli spazi delimitati da linee più marcate sono riservati al Ministero delle Finanze.

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1963.
Nomina del Consiglio generale dell'Ente italiano della moda.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, in Torino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 1962, con il quale l'ing. Emanuele Nasi è stato nominato presidente dell'Ente predetto;

Considerato che il Consiglio generale dell'Ente, nominato con decreto 16 luglio 1960 ha compiuto il periodo di carica previsto dall'art. 11 dello statuto citato;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, degli Enti e delle categorie economiche rappresentati nel Consiglio generale;

Decreta:

E' nominato il Consiglio generale dell'Ente italiano della moda per il biennio giugno 1963-giugno 1965.

Il Consiglio stesso risulta così composto:

Bedini ing. Nerino, Borello dott. Alberto, Ceresa-Gianet dott. Ernesto, Della Casa rag. Filippo, Vaccaro Guido, Vita dott. Max, Wollisch dott. Luigi e Zegna ing. Aldo, in rappresentanza dell'assemblea generale dei soci dell'Ente italiano della moda;

Rivetti dott. Franco, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Panzanaro dott. Aldo e Rutigliano dott. Biagio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Anselmetti ing. Giovanni, in rappresentanza del comune di Torino;

Ballarini Armando, in rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino;

Sancassani dott. Emilio e Puricelli rag. Emilio, in rappresentanza degli industriali;

Veneziano comm. Benedetto e Coppola dott. Luigi, in rappresentanza dei commercianti;

Virtù Arcangelo, Sturla rag. Aldo, Lavezzi ragioniere Gerolamo e Benedetti cav. Arnaldo, in rappresentanza degli artigiani;

Mencarelli arch. Mario, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1963

(6254) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore dal 1° luglio al 31 ottobre 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge del 28 giugno 1963, n. 859, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando saranno approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1963, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario 1963-64, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative;

Visto l'art. 17 del disegno di legge, relativo allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere buoni ordinari del Tesoro con suoi decreti, anche a modifica, ove occorra, delle norme previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio 1963 al 31 ottobre 1963, di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1951:

Serie	F	da L.	100.000
»	G	»	500.000
»	H	»	1.000.000
»	L	»	5.000.000
»	M	»	10.000.000
»	N	»	50.000.000
»	O	»	100.000.000
»	P	»	500.000.000
»	Q	»	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro nella misura del 3,50% annuo sarà corrisposto anticipatamente.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria dovranno comunicare alla Banca d'Italia l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere distinguendo:

a) buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a 10 centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui al precedente articolo devono essere fatte pervenire all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione dei buoni a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca, con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzare, a mezzo racco-

mandata, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato in Roma.

Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo, sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di cui all'articolo precedente, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un ispettore del Tesoro o, in sua vece, di un funzionario a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al 100% e senza alcun soprapprezzo per la quota da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f)* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, mentre per la quota libera verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima lo richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito dell'avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle Sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

Quando ricorrano circostanze particolari, i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Per gli importi versati dalle aziende di credito e dagli istituti centrali di categoria ai sensi dei precedenti articoli le Sezioni di tesoreria provvederanno a redigere apposite contabilità mensili.

Art. 11.

Con decreto a parte verranno determinate le caratteristiche dei buoni per i quali è autorizzata l'emissione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 30. — MARESCA

(6356)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve.

Con decreto n. 300.7/H.AG.303, in data 7 giugno 1963, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad istituire una scuola professionale per infermiere, senza obbligo d'internato per le allieve, con sede presso la Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università medesima.

(6258)

Autorizzazione all'Istituto delle Suore Mercedarie di Roma ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere con sede presso la Casa di cura « Nostra Signora della Mercede » di Roma.

Con decreto n. 300.7.AG.70.20-2477, in data 5 giugno 1963, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto delle Suore Mercedarie di Roma è stato autorizzato ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere, a corso triennale, con sede presso la Casa di cura « Nostra Signora della Mercede » di Roma, via Garigliano n. 86.

(6260)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Colleferro

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1963, registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 259, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Colleferro.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(6222)

Approvazione di un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Avellino

Con decreto ministeriale 24 giugno 1963, n. 2243, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con lo stralcio e le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Avellino, vistata in una planimetria in iscala 1:2000.

Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, a norma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(6264)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1963, registro n. 18 Finanze, foglio n. 366, è stato accolto il ricorso straordinario proposto il 30 dicembre 1961 dall'assistente r.a. Falcone Francesco avverso i provvedimenti n. 8/16881 del 27 giugno 1961 e n. 8/29292 del 7 ottobre 1961, con cui il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali respinse la di lui domanda in data 8 luglio 1960 tendente ad ottenere l'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di assistente principale ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 270.

(6285)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso pubblico per esami a tre posti di aiuto attuario in prova, gruppo A, grado 6° del ruolo del personale tecnico dell'Ente. (Deliberazione del Consiglio di amministrazione del 14 giugno 1963).

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a tre posti di aiuto attuario in prova nel ruolo «Attuari» dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso la Direzione generale dell'Ente in Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze statistiche attuariali od in scienze statistiche demografiche nonchè diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di attuario ovvero certificato di abilitazione provvisoria, ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive proroghe;

b) età non superiore ai 32 anni, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

e) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 2) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pene, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, numero 93;

3) ad anni trentanove;

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche figli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

L'applicazione dei benefici di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) non può, anche in caso di cumulo dei benefici stessi, consentire la elevazione del limite massimo oltre il 40° anno di età;

6) ad anni 45, rimanendo però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

a) per i mutilati od invalidi di guerra per i fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 6 gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire dello stesso beneficio gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale amministrativo non di ruolo in servizio all'Ente alla data del 14 giugno 1963.

Gli impiegati di ruolo, in servizio all'Ente alla stessa data, possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. I titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *B*), dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'ENPAS Servizio personale amministrativo via Santa Croce in Gerusalemme, 55, Roma, entro le ore 12 del 15 ottobre 1963. Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto, precisando l'Università o l'Istituto superiore legalmente riconosciuto presso il quale è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

9) se alla data del 14 giugno 1963, fossero in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'ENPAS;

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il domicilio nonchè il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazioni.

Per i dipendenti dell'ENPAS o dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno dopo il termine sopraindicato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o agli uffici periferici dell'Ente.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data ed ora apposto dalla Direzione generale dell'Ente.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dell'ENPAS (Servizio personale amministrativo), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli. A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina. I partigiani combattenti che non appartenevano alle forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nella Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste, del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella precedente lettera *d)* dovranno presentare una dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da L. 200 dall'Amministrazione competente, oppure un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza (sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile) attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e)* rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 200, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f)*, nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta da bollo da L. 200, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 200. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 200, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera q) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti di guerra.

In aggiunta ai documenti sopraelencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di 30 giorni indicato nel primo comma del presente articolo, ogni altro eventuale documento attestante il titolo preferenziale agli effetti della nomina.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, l'inapplicabilità dei relativi benefici.

Art. 7.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei saranno approvate dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAS sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato del sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

4) il certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'Ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

6) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio e delle relative abilitazioni indicate nel precedente art. 2 lettera a). L'autenticazione della copia del diploma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare, (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente su carta da bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente su carta da bollo da L. 200, se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito-Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente, su carta da bollo da L. 200, se assegnati in forza alle Capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco su carta da bollo da L. 200 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in carta da bollo da L. 200 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in carta da bollo da L. 200, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto in carta da bollo da L. 200, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'ENPAS dovranno produrre soltanto il titolo di studio sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'ENPAS dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelle in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: a) titolo di studio; b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale; d) un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numero 1), 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 7 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni; tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 7; la esclusione dalle graduatorie previste dal primo comma di esso art. 7, anche se, in entrambi i casi, i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati. Della documentazione eventualmente già presentata dovrà essere fatto cenno nella risposta.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera presidenziale. Per lo svolgimento delle prove, da effettuarsi nell'ordine che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice, si osserveranno le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente bando (Allegato A).

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai concorrenti che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'Amministrazione. La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri: a) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dell'Amministrazione dello Stato o dell'ENPAS; c) tessera postale; d) porto d'armi; e) patente automobilistica; f) passaporto; g) carta d'identità.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazione di recapito non tempestivamente comunicata.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, per il periodo di 6 mesi, con la qualifica di aiuto attuario.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la loro nomina in ruolo.

Art. 14.

Per il periodo di assenza dal servizio per sostenere le prove, i concorrenti dipendenti dell'Ente saranno considerati in congedo straordinario e, qualora risiedano in località diversa da quella stabilita per l'esame, percepiranno l'indennità di missione, secondo le vigenti disposizioni.

Per i vincitori già impiegati dell'Ente, nel caso che lo stipendio relativo alla nuova qualifica risultasse inferiore a quello attualmente percepito, la differenza sarà conservata come assegno «ad personam» riassorbibile in occasione di promozioni o di aumenti periodici di stipendio.

Art. 15.

I vincitori, che conseguita la nomina in prova, non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

L'Amministrazione ha la facoltà di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti resisi così disponibili, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori provenienti da altre città competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (prima classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relativo regolamento di esecuzione.

Roma, addì 14 giugno 1963

Il presidente: FORESI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana:

teoria dell'interesse; rendite certe; ammortamenti; funzioni biometriche; costruzione e perequazione di una tavola di mortalità; valori attuali medi relativi alle principali forme di assicurazione sulla vita umana; premi puri; premi di tariffa; riserve matematiche, calcolo delle riserve per gruppi; bilancio tecnico, analisi dell'utile, formule di contribuzione.

2) Tecnica delle assicurazioni sociali:

teoria delle collettività divise in gruppi e sue applicazioni alla tecnica delle assicurazioni sociali; i premi e le riserve nelle assicurazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti; i premi nelle assicurazioni di inabilità, assistenza sanitaria e disoccupazione; principali basi tecniche delle varie forme di assicurazione sociale.

3) Diritto delle assicurazioni sociali.

principi generali e singole assicurazioni, con particolare riguardo all'assicurazione di malattia.

Prova orale:

1) Le materie oggetto delle prove scritte.

2) Calcolo delle probabilità:

probabilità e frequenza; principi delle probabilità totali e delle probabilità composte speranza matematica, variabili casuali, valori medi; teorema di Bienaymé-Tchebychef; problema delle prove ripetute e teorema di Bernouilli; legge normale, probabilità delle cause; indagini su di un evento di cui si è constatata la frequenza in parecchie serie di prove, coefficiente di dispersione e sue applicazioni statistiche.

3) Statistica metodologica:

indici statistici; teoria delle relazioni tra le modalità di due variabili statistiche; rapporti statistici; nozioni fondamentali di teoria dei campioni e tecniche speciali di campionamento; elaborazione meccanica dei dati (cenno sui principi di funzionamento, sulle caratteristiche e possibilità degli impianti meccanografici).

4) Nozioni generali di statistica sanitaria:

elementi di statistica sanitaria, con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie.

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio personale amministrativo - Via di Santa Croce in Gerusalemme, 55 - ROMA

. . . sottoscritt . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat . . . a . . . . . provincia . . . . il . . . . e residente in . . . . provincia . . . . via . . . . . n. . . . chiede di essere ammess . . . al concorso per esami a tre posti di aiuto attuario in prova (gruppo *A* - grado 6° del ruolo attuari) indetto da codesto Ente in data 14 giugno 1963.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin . . . italian . . . ;

b) di essere iscritt . . . nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . . ;

c) di non avere riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ; nonchè del diploma di abilitazione professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito il . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . . . ;

f) di essere alle dipendenze dell'ENPAS dal (5) . . . . con la qualifica di . . . . attualmente in servizio (6) presso l'Ufficio di . . . . ;

g) di non essere stat . . . destituit . . . o dispensat . . . dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

. . . sottoscritt . . . chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'ENPAS non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante).

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età. (Tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . , di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare la data di inizio delle effettive prestazioni e non quella della lettera di assunzione.

(6) In caso di assenza dal servizio per obblighi di leva o per altri motivi, indicarli di seguito.

Avvertenza: I candidati sono tenuti a rispondere a tutti i punti da *a*) ad *h*) indicati nello schema della domanda.

(6207)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1962, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 226, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1962, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche;

Vista l'autorizzazione allo svolgimento delle prove scritte del concorso di cui sopra nei locali del Palazzo degli esami, concessa dal Ministero delle finanze con nota n. 86186 del 7 marzo 1963;

Decreta:

Le prove scritte di esame del concorso a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aule *A* e *B*, nei giorni 12, 13 e 14 settembre 1963, con inizio alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1963
Registro n. 6 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 339. — MAUCERI

(6280)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.